

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1544 DEL 16/08/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO f.f.

dr. ENZO APOLLONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ADDENDUM ALL'ACCORDO CONTRATTUALE CON IL CENTRO DIAGNOSTICO CASTELLANO SRL A SOCIO UNICO – SOGGETTO A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ALLIANZE MEDICAL ITALIA SRL, SEDE DI CASTELFRANCO VENETO (TV) IN APPLICAZIONE DEL PIANO OPERATIVO AZIENDALE PER L'ABBATTIMENTO DELLE LISTE D'ATTESA E DELLE LISTE DI PRE-APPUNTAMENTO 2° SEMESTRE 2024. PERIODO DI DECORRENZA DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1576/24

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue:

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 16 agosto 2002, n° 22, il Direttore Generale dell'ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- il rapporto di collaborazione con le strutture private accreditate è disciplinato in tema di accordi contrattuali dalla DGRV n. 1765 del 28/08/2012;
- con deliberazione n. 310 del 23/02/2024, questa Azienda ha approvato il Piano Operativo Aziendale (POA) finalizzato alla riduzione delle criticità delle liste di attesa per l'anno 2024, relative alle prestazioni traccianti e non traccianti così come definite Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021;
- con delibera n. 341 del 26/02/2024, questa Azienda ha stipulato un accordo contrattuale per il periodo dal 12/02/2024 al 30/06/2024, in applicazione del Piano Operativo Aziendale (POA) per la riduzione delle criticità delle liste d'attesa, con il Centro Diagnostico Castellano Srl a Socio Unico – Soggetto a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia Srl, sede di Castelfranco Veneto (TV), per l'erogazione di visite specialistiche ambulatoriali nella specialità di Dermosifilopatia, destinando l'importo di € 7.175,00, a tariffa piena del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale;
- con delibera n. 1300 del 12/07/2024, questa Azienda ha approvato un accordo contrattuale, per il periodo dal 01/05/2024 al 30/06/2024, in applicazione del Piano Operativo Aziendale (POA) per la riduzione delle criticità delle liste d'attesa, con il Centro Diagnostico Castellano Srl a Socio Unico – Soggetto a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia Srl, sede di Castelfranco Veneto (TV), per l'erogazione di visite specialistiche ambulatoriali nella specialità di Dermosifilopatia, integrando l'importo di € 7.175,00, della deliberazione n. 341/2024, per complessivi € 3.075,00, per l'erogazione delle succitate prestazioni dal 01/05/2024 al 30/06/2024, per un totale complessivo per il 1° semestre 2024 di € 10.250,00, a tariffa piena del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale;

Considerato che:

- con nota prot. n. 263487 del 31/05/2024, la Regione Veneto ha richiesto alle Aziende ULSS di trasmettere il Piano Operativo Aziendale (POA) relativo al 2° semestre 2024, al fine di dare continuità alle attività e mantenere gli obiettivi fissati per il 1° semestre, come da indicazioni della Cabina di Regia Regionale (priorità D e P, traccianti e non, liste di pre-appuntamento e performance);
- con nota prot. n. 55307 del 14/06/2024, questa Azienda ha inviato alla Regione Veneto il “Piano Operativo Aziendale per l'abbattimento delle Liste d'Attesa e delle Liste di pre-appuntamento 2° semestre 2024”, formulato sulla base delle soglie indicate dalla Regione;
- con nota prot. n. 358259 del 17/07/2024 ad oggetto “Integrazione ai Piani operativi delle Aziende ULSS finalizzati alla riduzione delle criticità delle liste di attesa per il periodo luglio-settembre 2024. Ripartizioni assegnazione budget e nuovi obiettivi”, la Regione Veneto ha comunicato che nell'attesa di una maggiore definizione dei fondi effettivamente disponibili e dei limiti di spesa definiti dalla normativa nazionale, il finanziamento ad oggi riconosciuto alle Aziende riguarda le quote a copertura del 3° trimestre 2024;
- nelle more dell'adozione del Piano Operativo Aziendale per l'abbattimento delle Liste d'Attesa e delle Liste di pre-appuntamento 2° semestre 2024, che include tra le modalità organizzative la committenza da privato accreditato, e per dare continuità al processo di recupero delle liste d'attesa, questa Azienda ha indicato al Centro Diagnostico Castellano Srl a Socio Unico –

Soggetto a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia Srl, sede di Castelfranco Veneto (TV), di erogare prestazioni oggetto del presente provvedimento già dal 01/07/2024.

Ritenuto che la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per il periodo di decorrenza dal 01/07/2024 al 30/09/2024 un addendum all'accordo contrattuale con il Centro Diagnostico Castellano Srl a Socio Unico – Soggetto a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia Srl, sede di Castelfranco Veneto (TV), per l'erogazione di visite specialistiche ambulatoriali nella specialità di Dermosifilopatia, finalizzato al recupero delle liste d'attesa, alle condizioni e modalità di cui al testo e relativo Allegato 1, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- destinare un importo complessivo di € 5.381,25, per l'erogazione delle succitate prestazioni dal 01/07/2024 al 30/09/2024.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare per il periodo di decorrenza dal 01/07/2024 al 30/09/2024 un addendum all'accordo contrattuale con il Centro Diagnostico Castellano Srl a Socio Unico – Soggetto a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia Srl, sede di Castelfranco Veneto (TV), per l'erogazione di visite specialistiche ambulatoriali nella specialità di Dermosifilopatia, finalizzato al recupero delle liste d'attesa, alle condizioni e modalità di cui al testo e relativo Allegato 1, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di destinare un importo complessivo di € 5.381,25, per l'erogazione delle succitate prestazioni dal 01/07/2024 al 30/09/2024;
3. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per il periodo sopra indicato, ammonta presuntivamente ad € 5.381,25, e trova riferimento nel conto BA0620000 “Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati”, programma di spesa 86, del BEP 2024 di cui alla Delibera di approvazione del Piano Operativo Aziendale per l'abbattimento delle Liste d'Attesa e delle Liste di pre-appuntamento 2° semestre 2024;
4. di individuare quale esecutore dell'accordo il Direttore Medico dell'Ospedale di Bassano del Grappa;
5. di individuare quale supporto all'esecutore dell'accordo e referente dei flussi informativi il dott. Luca Maffiotti, afferente alla Direzione Amministrativa di Ospedale;
6. di trasmettere copia dell'accordo sottoscritto alla Direzione Regionale Programmazione Sanitaria;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	Addendum all’Accordo contrattuale	
	Ex art. 17 L.R. 16.08.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies D. Lgs. 30.12.1992, n. 502	
	Tra l’Azienda ULSS n 7 Pedemontana e l’erogatore privato accreditato Centro	
	Diagnostico Castellano Srl a Socio Unico – Soggetto a direzione e	
	coordinamento di Alliance Medical Italia Srl, per funzioni esercitate in regime	
	ambulatoriale – branca 52 Dermosifilopatia	
	Premesso che:	
	- ai sensi dell’art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n° 22, il Direttore	
	Generale dell’ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi	
	accordi contrattuali con le strutture private, di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs.	
	30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche;	
	- la società Centro Diagnostico Castellano Srl a Socio Unico – Soggetto a direzione	
	e coordinamento di Alliance Medical Italia Srl (di seguito “erogatore”), con sede	
	legale in Via Alfieri 13 a Padova e sede operativa in Via Piazza Europa Unità 76	
	a Castelfranco Veneto (TV), alla quale con deliberazione n. 548 del 09/05/2023	
	la Giunta Regionale ha rinnovato l’accreditamento istituzionale, è soggetto	
	autorizzato all’esercizio dell’attività sanitaria per la branca a visita	
	Dermosifilopatia (codice 52), per l’erogazione di prestazioni in regime	
	ambulatoriale per conto del SSR;	
	- con deliberazione n. 310 del 23/02/2024, questa Azienda ha approvato il Piano	
	Operativo Aziendale finalizzato alla riduzione delle criticità delle liste di attesa	
	per l’anno 2024, relative alle prestazioni traccianti e non traccianti così come	
	definite Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021,	
	come richiesto con nota prot. n. 26758 del 17/01/2024 dalla Regione Veneto;	
	- con delibera n. 341 del 26/02/2024, questa Azienda ha stipulato un accordo	

	contrattuale per il periodo dal 12/02/2024 al 30/06/2024, in applicazione del Piano	
	Operativo Aziendale per la riduzione delle criticità delle liste d’attesa, con il	
	Centro Diagnostico Castellano Srl a Socio Unico – Soggetto a direzione e	
	coordinamento di Alliance Medical Italia Srl, sede di Castelfranco Veneto (TV),	
	per l’erogazione di visite specialistiche ambulatoriali nella specialità di	
	Dermosifilopatia, destinando l’importo di € 7.175,00, a tariffa piena del vigente	
	Nomenclatore Tariffario Regionale;	
	- con delibera n. 1300 del 12/07/2024, questa Azienda ha approvato un accordo	
	contrattuale, per il periodo dal 01/05/2024 al 30/06/2024, in applicazione del	
	Piano Operativo Aziendale (POA) per la riduzione delle criticità delle liste	
	d’attesa, con il Centro Diagnostico Castellano Srl a Socio Unico – Soggetto a	
	direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia Srl, sede di Castelfranco	
	Veneto (TV), per l’erogazione di visite specialistiche ambulatoriali nella	
	specialità di Dermosifilopatia, integrando l’importo di € 7.175,00, della	
	deliberazione n. 341/2024, per complessivi € 3.075,00, per l’erogazione delle	
	succitate prestazioni dal 01/05/2024 al 30/06/2024, per un totale complessivo per	
	il 1° semestre 2024 di € 10.250,00, a tariffa piena del vigente Nomenclatore	
	Tariffario Regionale;	
	- con nota prot. n. 263487 del 31/05/2024, la Regione Veneto ha richiesto alle	
	Aziende ULSS di trasmettere il Piano Operativo Aziendale (POA) relativo al 2°	
	<i>semestre</i> 2024, al fine di dare continuità alle attività e mantenere gli obiettivi	
	fissati per il 1° semestre, come da indicazioni della Cabina di Regia Regionale	
	(priorità D e P, traccianti e non, liste di pre-appuntamento e performance);	
	- con nota prot. n. 55307 del 14/06/2024, questa Azienda ha inviato alla Regione	
	Veneto il “Piano Operativo Aziendale per l’abbattimento delle Liste d’Attesa e	

	delle Liste di pre-appuntamento 2° semestre 2024”, formulato sulla base delle	
	soglie indicate dalla Regione;	
	- con nota prot. n. 358259 del 17/07/2024 ad oggetto “Integrazione ai Piani	
	operativi delle Aziende ULSS finalizzati alla riduzione delle criticità delle liste di	
	attesa per il periodo luglio-settembre 2024. Ripartizioni assegnazione budget e	
	nuovi obiettivi”, la Regione Veneto ha comunicato che nell’attesa di una	
	maggiore definizione dei fondi effettivamente disponibili e dei limiti di spesa	
	definiti dalla normativa nazionale, il finanziamento ad oggi riconosciuto alle	
	Aziende riguarda le quote a copertura del 3° trimestre 2024;	
	- nelle more dell’adozione del Piano Operativo Aziendale per l’abbattimento delle	
	Liste d’Attesa e delle Liste di pre-appuntamento 2° semestre 2024, che include	
	tra le modalità organizzative la committenza da privato accreditato, e per dare	
	continuità al processo di recupero delle liste d’attesa, questa Azienda ha indicato	
	al Centro Diagnostico Castellano Srl a Socio Unico – Soggetto a direzione e	
	coordinamento di Alliance Medical Italia Srl, sede di Castelfranco Veneto (TV),	
	di erogare prestazioni oggetto del presente provvedimento già dal 01/07/2024;	
	- ai sensi dell’art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n° 22, il Direttore	
	Generale dell’ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi	
	accordi contrattuali con le strutture private, di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs.	
	30 dicembre 1992, n° 502 e successive modifiche;	
	- il presente accordo contrattuale è sottoscritto mediante l’apposizione della firma	
	digitale o della firma autografa acquisita digitalmente rispettivamente ai sensi	
	dell’art. 24 e 25, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e conservato nei sistemi di	
	gestione informatica degli enti sottoscrittori, da trasmettere anche alla Segreteria	
	regionale per la sanità a cura dell’Azienda ULSS;	

	- il presente accordo è stato approvato dall’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con delibera n. _____ del _____.	
	Tutto ciò premesso:	
	tra	
	l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, (di seguito “azienda”), con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza,	
	E	
	La società Centro Diagnostico Castellano Srl a Socio Unico – Soggetto a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia Srl, con sede legale in Via Alfieri 13 a Padova, C.F. e P.IVA 02534810284, nella persona della dott.ssa Beatrice Arlenghi, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000:	
	- di non essere stata condannata con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;	
	- che non sussistono cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata secondo le disposizioni vigenti (DRGV 1314/2016).	
	Si conviene e si stipula il seguente	
	ADDENDUM ALL’ACCORDO CONTRATTUALE	
	Articolo 1	
	Il presente addendum all’accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di una integrazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell’erogatore, con oneri a carico del	

	Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite	
	dall'Azienda, come da Allegato 1 al presente accordo. Relativamente all'Allegato 1,	
	l'erogatore si impegna ad effettuare una adeguata programmazione dell'offerta	
	sanitaria, fatte salve esigenze dettagliate dall'azienda.	
	Articolo 2	
	Le prestazioni ambulatoriali da erogare dalla Struttura, risultano essere quelle	
	riportate, per branca specialistica e relativi importi e sconti, nell'allegato prospetto 1,	
	per il periodo di decorrenza del presente accordo, per l'erogazione di prestazioni per	
	la branca 52 di Dermosifilopatia, remunerate a tariffa piena del vigente Nomenclatore	
	Tariffario Regionale, come indicato dall'Allegato 1 di questo accordo.	
	L'importo è da considerarsi comprensivo del ticket (le quote di compartecipazione	
	alla spesa introitate devono intendersi come mero acconto di pagamento che va	
	recuperato nella prima fatturazione utile). In ogni caso le prestazioni erogate in supero	
	all'importo considerato, come sopra determinato, non saranno remunerate.	
	Articolo 3 Obblighi dell'azienda	
	L'azienda	
	- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente Addendum all'Accordo	
	contrattuale ed esclusivamente nel limite dell'importo, per il periodo di	
	decorrenza del presente accordo, e per l'erogazione di prestazioni per la branca	
	52 di Dermosifilopatia, come specificato nell'Allegato 1, a tariffa piena del	
	vigente Nomenclatore Tariffario Regionale. In caso di esaurimento dell'importo	
	assegnato, al fine di non contabilizzare e fatturare attività in supero, la struttura	
	non emetterà né prenderà in carico ulteriori prescrizioni effettuate su "ricetta	
	rossa" e/o dematerializzata, e di conseguenza non incasserà il ticket;	
	- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata	

	sulle prestazioni erogate entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura	
	e della documentazione relativa all’attività svolta. La remunerazione delle	
	prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento della prestazione	
	stessa. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a	
	seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.	
	Articolo 4 Durata dell’accordo e vincoli	
	Il presente accordo ha durata per il periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024.	
	In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il	
	medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90	
	giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la	
	rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.	
	Articolo 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo e decadenza	
	L’erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio,	
	accreditamento e vigilanza sociosanitaria.	
	Comportamenti non conformi a quanto previsto dalla normativa sono considerati	
	inadempienza contrattuale di cui si terrà conto in sede di stipula dei successivi accordi	
	contrattuali;	
	Il presente accordo contrattuale è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli	
	effetti dell’articolo 94 del D. Lgs 06/09/2011 n°159, in quanto stipulato in pendenza	
	del ricevimento delle informazioni di cui dell’articolo 91 del predetto decreto	
	(informative antimafia).	
	Articolo 6 Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni	
	nazionali e regionali.	
	Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale	
	in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei	

	termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.	
	Articolo 7 Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale	
	Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere	
	inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.	
	Articolo 8 Registrazione	
	Il presente accordo contrattuale è soggetto all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.	
	642 del 26 ottobre 1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del	
	D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.	
	Le spese di bollo sono a carico dell’erogatore, mentre le eventuali spese di	
	registrazione sono a carico della parte che la richiede.	
	Art. 9 – Controversie	
	Per eventuali controversie inerenti al presente accordo è competente in via esclusiva	
	il Tribunale di Vicenza.	
	Art. 10 Norma di rinvio	
	Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle	
	norme del codice civile e alla normativa di settore.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Per	Per
	Centro Diagnostico Castellano Srl a	l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”
	Socio Unico - Soggetto a direzione e	
	coordinamento di Alliance Medical	
	Italia Srl	
	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL DIRETTORE GENERALE
	(Dott.ssa Beatrice Arlenghi)	(dott. Carlo Bramezza)

[illegible]

PRESTAZIONI IN CONTRATTO
TRA AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
Centro Diagnostico Castellano Srl a Socio Unico – Soggetto a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia Srl

ADDENDUM ALLEGATO 1 - BUDGET AGGIUNTIVO - PIANO RECUPERO LISTE ATTESA 2024

Branca specialistica	Definizione	Prestazioni		Volume ECONOMICO 3° TRIMESTRE 2024				
		Tipologia prestazioni	Codice	Tariffa Euro (Valore medio)	fino al 30.09		BUDGET AGGIUNTIVO	
52	DERMATOLOGIA	PRIME VISITE	89.7A.7_5	20,50	263	5.381,25 €	263	5.381,25 €
TOTALI PERIODO - 3° TRIMESTRE 2024					263	5.381,25 €	263	5.381,25 €